



O.N.L.U.S.
C.F. 93022850692
Sede: via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 07/09/2021

INVIATA VIA PEC

*Domenico Longhi - dirigente Servizio VIA della Regione Abruzzo
Pierpaolo Pescara - presidente del Comitato CCR-VIA Abruzzo
Membri del Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo*

e p.c.

*Procura della Repubblica di Teramo
Carabinieri-Forestali di Teramo
Genio Civile di Teramo
Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica
Comune di Roseto*

OGGETTO: impianto Roseto Energia fiume Vomano - incolumità pubblica - ulteriori difformità - procedure ex art.29 comma 2 del D.lgs.152/2006 - varianti - trasparenza - partecipazione - DIFFIDA

L'associazione scrivente per puro caso è venuta a conoscenza dell'esistenza di un'ennesima procedura al di fuori del dettato normativo attivata presso il Comitato CCR-VIA e relativa a difformità nel costruendo impianto della Roseto Energia a Roseto (TE) lungo il corso del Fiume Vomano.

Anche in questo caso evidenziamo che tale procedura attivata per gravi difformità di quanto realizzato rispetto agli elaborati progettuali risulta essere stata avviata dall'azienda "a posteriori" e solo dopo un controllo del Genio Civile regionale.

Aspetti procedurali e normativi

Il Comitato CCR-VIA con il giudizio n.3437 del 15/06/2021 ha ritenuto di avviare la procedura di cui all'art.29 comma 2 lettera a) del D.lgs.152/2006 chiedendo alla ditta di presentare un "*aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale con le relative modifiche realizzate e da realizzare*".

Questa procedura è sostanzialmente una versione piuttosto creativa introdotta dal Comitato VIA attraverso quella che non è possibile neanche definire come un'interpretazione del codice ambientale.

La lettera a) richiamata in maniera fuorviante dal Comitato infatti recita testualmente:

"2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

*a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere **eliminate le inosservanze;**"*

Il dato letterale della norma non è interpretabile. La diffida viene fatta dando un tempo per eliminare le inosservanze accertate. Non vi è alcun riferimento alla riproposizione di un aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale.

Qui si attiva, *ex post*, quella che appare come una ulteriore, dopo quella del 2020, procedura a sanatoria di una variante in corso d'opera assolutamente non prevista, consentendo addirittura non solo di modificare lo Studio Preliminare Ambientale per tenere conto della - ennesima - variante realizzata senza alcuna autorizzazione dalla ditta e scoperta a posteriori dal genio civile ma di introdurre anche ulteriori modifiche ancora da realizzare (come vedremo, non meglio specificate).

Tutto ciò con l'aggravante di sottrarre tale variante al dibattito pubblico obbligatorio per qualsiasi modifica delle opere sottoposte alla procedura di V.A.-V.I.A.

Notiamo che il giudizio V.I.A. n.3437 sul sito della regione è stato inserito nella sezione "*atti di sospensione*" della scheda del progetto; questi attengono appunto alle sospensioni delle procedure di V.A.-V.I.A. in corso e non già a diffide per opere in corso di realizzazione.

Referenti del Dipartimento (Dirigente Ing. Longhi)

Documentazione varia

Atti di sospensione

Data provvedimento di prima sospensione:	15/06/2021
Protocollo prima sospensione:	G_3437
Motivazione della prima sospensione:	DIFFIDA
Atto di prima sospensione:	G_3437
Data provvedimento di seconda sospensione:	14/07/2021
Protocollo seconda sospensione:	0292817/21
Atto di seconda sospensione:	2021-07-14_RaccontoRichiestaProroga

Atti di riattivazione

Atti di chiusura

Inoltre questo cosiddetto "*aggiornamento*" dello Studio è pubblicato nella sezione "*Allegati al progetto*" tra le osservazioni giunte da terzi (comune di Atri e S.O.A.) relativamente alla prima "variante" del 2020, poi incredibilmente assentita dal Comitato VIA, anch'essa al di fuori da qualsiasi percorso previsto dal 152/2006 e, anzi, a nostro avviso, **in piena violazione di esso**.

Allegati al progetto

Elaborati V.A.	Elaborati V.I.A.	Elaborati V.INC.A.	N.O.BB.AA.	Integrazioni	Controdeduzioni	Allegati osservazioni cittadini/osservatori
----------------	------------------	--------------------	------------	--------------	-----------------	---

Studio preliminare ambientale: [VA IDROELETTRICO ROSETO ENERGIA SRL](#)

Allegati:

2020-12-1_RispostaOsservazioniSOA_Ditta.pdf	[acquisita al prot.414866/20 dell'1/12/2020]	179 Kb
2021-07-30_RelazioneAggiornamentoStudioPreliminareAmbientale.zip	[nota acquisita al prot. n. 320780/21 del 30/07/2021]	1960 Kb
OSSERVAZIONI SOA (Sede Pescara).pdf	[acquisite al prot. n. 304879 del 20/10/2020]	640 Kb
OSSERVAZIONI_ComuneDIAtri.pdf	[acquisita al prot. n. 305020 el 20/10/2020]	259 Kb

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Luglio 2021 11:04

Solo i cittadini, associazioni ed i portatori di interesse registrati e loggati sul sistema informativo possono inviare osservazioni.

Non è stato dato, dunque, alcun avviso al pubblico per l'attivazione di una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con il relativo periodo per le osservazioni del pubblico.

Sostanzialmente, se passasse questo modo di procedere, tutti i progetti andati a V.A.-V.I.A. potrebbero subire modifiche assentite (a posteriori) dal Comitato V.I.A. senza avere alcuna forma di comunicazione al pubblico. Quest'ultimo per accorgersene dovrebbe invece consultare periodicamente e spasmodicamente tutte le centinaia di schede-progetto presenti attualmente sul sito, per giunta cercando nuovi documenti

depositati in sezioni diverse da quelle dove si pubblica normalmente la documentazione progettuale per le osservazioni.

Non vorremmo che il Comitato V.I.A. della Regione divenisse nei fatti una sorta di "lavatrice di progetti" in cui, stravolgendo le previsioni di legge, si apportano continue modifiche progettuali a posteriori sottraendole al confronto pubblico previsto dalle norme a tutti i livelli e rendendo di fatto impossibile prevedere misure di mitigazione.

Il tutto avviene basandosi, tra l'altro, su documentazione richiesta alla ditta e non già su autonome istruttorie da parte del Comitato V.I.A. e dagli organi competenti alle verifiche di ottemperanza (ARTA) circa la presenza di varianti e di impatti ambientali imprevisi e più consistenti, come invece prevedono gli artt.28 e 29 del D.lgs.152/2006, anche per gli impatti cumulativi di tutte queste varianti.

Tra l'altro, ad aggravare il quadro del comportamento dell'azienda, degli uffici regionali e del Comitato VIA, rispetto al percorso procedurale attivato, facciamo presente che nel Codice dell'Ambiente esistono almeno tre possibilità per variare progetti rispetto alla V.A.-V.I.A.:

-la prima (Art.6bis comma 9 del D.lgs.152/2006) consente all'azienda di presentare una Verifica Preliminare sulla modifica progettuale da introdurre. Va attivata prima della realizzazione della modifica;
-la seconda (Art.12 e seguenti del D.lgs.152/2006) consente all'azienda di presentare una Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. sulla variante da introdurre. Va attivata prima della realizzazione della modifica;
-la terza possibilità (art.29 comma 3 del D.lgs.152/2006) è quella di procedere con una V.A.-V.I.A. cosiddetta "in sanatoria" e "postuma" se le opere sono state già realizzate ma attivando appunto ex novo le procedure di V.A.-V.I.A., compresa la fase della partecipazione del pubblico per consentire un adeguato contraddittorio. È vero, però, che tale norma, per costante giurisprudenza, può essere attivata solo in casi eccezionali mentre qui ci troviamo davanti al secondo caso per lo stesso progetto di modifiche introdotte dall'azienda senza pre-avvisare gli enti preposti!

Come mai invece si sostiene di voler seguire una procedura, l'art.29 comma 2, in maniera del tutto fuorviante?

Contenuti del cosiddetto aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale.

In relazione ai contenuti del cosiddetto aggiornamento dello Studio preliminare ambientale, fermo restando che tale disamina non può essere esaustiva in considerazione del mancato rispetto delle norme sopra richiamate, riportiamo brevemente alcune significative affermazioni dell'azienda.

"ha provveduto a fronteggiare in maniera tempestiva il problema presentatosi, di fatto non cambiando il progetto, ma provvedendo a tamponare anche se temporaneamente un problema imprevedibile."

Problema "imprevedibile" l'erosione? Cioè ci vuole dire che i manuali di ingegneria non affrontano, su uno sbarramento a uso idroelettrico, il problema dell'erosione?

"L'attività già svolta, che ha visto diverse interruzioni causate sia dalla pandemia che da condizioni avverse di carattere meteorologico, nella seconda metà di marzo ha portato la società, sentiti i propri tecnici competenti (Ingegnere idraulico), ad una azione di tutela dell'opera realizzata, come azione risolutiva del problema erosivo che metteva a repentaglio la stabilità dell'opera di presa."

Quali sarebbero, da un punto di vista quantitativo, le "condizioni avverse di carattere meteorologico" che addirittura hanno minato la stabilità dell'opera di presa? Il progetto non era stato realizzato e vagliato dagli organi competenti, che lo hanno pure autorizzato, tenendo conto degli effetti sulle opere delle piene con tempi di ritorno fino a 200 anni (pagg.25 e seguenti della "Relazione Tecnica VA2" depositata nel 2012)?

"Rilevato che nel giro di pochi mesi si era generata una continua e costante erosione esercitante sull'impianto un pericolosissimo scalzamento del solettone di supporto alle paratoie,"

Con ogni evidenza, il problema dell'erosione non è stato tenuto in debita considerazione nonostante sia una delle maggiori problematiche per qualsiasi opera idraulica, figurarsi per uno sbarramento a uso idroelettrico con centinaia di abitanti e lavoratori a valle.

Addirittura si ammette che si sia corso un rischio enorme di scalzamento dell'opera di presa!

"con la evidente finalità di risolvere in maniera tempestiva, con un impatto contenuto e circoscritto alla sola fase di realizzazione, un problema imprevisto."

Ancora con il "problema imprevisto"? Forse sarà stato pure imprevisto da parte dei progettisti, ma si ammette di fatto **un gravissimo errore progettuale**.

Inoltre si rivendica il fatto che sia stata data una "risposta tempestiva" in una situazione di pericolo. Viene da chiedersi come mai una situazione del genere non sia stata comunicata dall'azienda per tempo al Comitato V.I.A. e al Genio Civile visto che, da quanto si comprende a leggere il giudizio VIA n.3437, sembrerebbe che sia stato il Genio Civile ad accorgersi delle difformità progettuali ormai realizzate.

"gli importanti quanto improvvisi rilasci di acqua a monte, unitamente ad alcuni eventi meteorici significativi hanno conferito all'acqua in transito una grande energia cinetica e hanno provocato una continua e grave erosione con un pericolosissimo scalzamento del solettone in cemento armato già realizzato di supporto alle paratoie e con la messa a repentaglio dell'intera opera di presa."

"Improvvisi rilasci" da parte di chi (è noto a chiunque che a monte vi siano altri impianti idroelettrici)? "Eventi meteorici significativi": quali? Di che portata? Addirittura maggiori delle portate di progetto? Qualche dato? Giorni, portate, durate?

Inoltre si parla addirittura di "messa a repentaglio" dell'intera opera di presa. Cioè si vuole intendere che se l'opera fosse rimasta quella autorizzata magari avremmo avuto una "nuova Rigopiano" a valle, confermando così le preoccupazioni espresse da sempre dal Comune di Atri nelle osservazioni, ritenute nei fatti infondate dal Comitato V.I.A. nelle sue decisioni favorevoli all'opera?

"testimoniano gli effetti degli eventi eccezionali"

Ancora con gli "eventi eccezionali"? Tale aggettivo viene usato anche in un'"immagine del cosiddetto "aggiornamento".

Comune di Roseto degli Abruzzi – "Procedimento ai sensi dell'art.29, comma 2, lettera a")
Verifica di Assoggettabilità a VIA – Aggiornamento Studio Preliminare Ambientale



Figura 3: Confronto per la sez. E-E dell'attività erosiva rilevata a seguito degli eventi eccezionali susseguiti.

Quali sarebbero stati questi eventi eccezionali susseguiti? Oltre la portata massima di progetto?

"la società da subito si sia resa disponibile a rimuovere lo spessore superficiale applicato nel pianerottolo, ritenuto dal Genio Civile non conforme e a valutare in accordo con gli organi competenti eventuali soluzioni alternative."

Si procederà quindi alla rimozione della soletta tornando alla - pericolosa, almeno secondo l'azienda - situazione ex ante che pure era autorizzata (sic! ci viene da esclamare a questo punto)? Quali sarebbero le "soluzioni alternative"? Dobbiamo aspettarci una terza variante? Nel frattempo cosa succede?

"Inoltre si sottolinea che la società si è trovata nella necessità di risolvere un problema di notevole rilevanza per i danni economici che avrebbe potuto creare il mancato intervento e da subito si è resa disponibile alla rimozione della parte ritenuta non ricompresa nella valutazione di screening a condizione di avere una soluzione efficace, come alternativa concordata."

Cioè, un'azienda privata introduce una modifica progettuale e poi si permette di condizionare le decisioni della pubblica amministrazione subordinando la rimozione delle opere difformi ad un'alternativa condivisa con l'azienda medesima.

Poi, quali sarebbero le alternative? Non devono essere predisposte dall'azienda visto che l'intervento effettuato è stato di carattere emergenziale, senza i relativi calcoli approvati preventivamente dagli enti pubblici?

"Pertanto, si propone di confermare la NON Assoggettabilità a VIA della centrale idroelettrica in Roseto degli Abruzzi (TE),"

Ci chiediamo in che senso? La non assoggettabilità a V.I.A. per una variante come abbiamo ricordato arriva dopo una procedura pubblica codificata. Emerge - involontariamente - l'ammissione di una procedura completamente avulsa dai requisiti di legge.

Rispetto a questo quadro, che addirittura introduce problemi **di pubblica incolumità**, ci chiediamo tra l'altro come il Comitato V.I.A. nella seduta del 15/06/2021 possa aver ritenuto di procedere (come detto comunque in maniera fuorviante) secondo la lettera a) dell'art.29 comma 2 e non già con le previsioni delle altre due lettere dello stesso comma visto che la norma prevede che "*l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni*" e che qui ci troviamo di fronte a violazioni reiterate da parte dell'azienda.. La lettera b) prevede la sospensione delle attività e la lettera c) la revoca del provvedimento di V.A. o V.I.A..

Pertanto la variante introdotta è ovviamente sostanziale in quanto, secondo le ammissioni della ditta stessa, addirittura senza di essa verrebbe meno la stabilità dell'opera stessa.

Per quanto riguarda i contenuti e gli impatti ambientali, il documento non offre alcuno spunto per valutarne l'entità (se non il fatto che l'intervento sarebbe stato realizzato durante le fasi di cantiere).

Ad esempio: quanti giorni è durato l'intervento? Che materiali sono stati usati? Come è si è evitata la dispersione di parte di essi nell'ambiente? Che tipo di incidenza ha l'intervento sul funzionamento idraulico dell'opera a breve, medio e lungo termine? Qual è l'impatto su specie protette visto che si è lavorato in alveo?

In generale, ed è probabilmente l'aspetto più rilevante, **emergono chiaramente problematiche generali di carattere progettuale che assumono un'importanza fondamentale anche ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.**

Ci troviamo di fronte ad un'azienda che ha ripetutamente agito in difformità rispetto a quanto stabilito nella prima V.A. del 2013. Quando lo ha fatto non lo ha comunicato anticipatamente agli enti ma è stata scoperta a posteriori. Inoltre emergono, a pochi mesi dalla realizzazione dell'opera, problemi di carattere idraulico enormi.

È assolutamente necessario un ripensamento generale dell'intervento e un approfondimento svolto da organismi terzi, secondo quanto previsto obbligatoriamente dall'art.28 del D.lgs.152/2006, circa la tenuta dell'opera nel breve, medio e lungo termine rispetto alle condizioni ambientali prevedibili per i prossimi decenni e, più in generale, sulle verifiche di ottemperanza e sugli impatti ambientali imprevisi dell'opera.

In realtà, a nostro avviso, le problematiche emerse sono tali e tante che la strada da seguire sarebbe quella di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.29 del D.lgs.152/2006 e, cioè, il ritiro del provvedimento di V.A.

Infine *en passant* facciamo notare che nel documento la ditta sostiene che i lavori sarebbero partiti in data 19 ottobre 2016. Abbiamo già presentato (lettera del 18/05/2020 punto A2) una foto aerea del 2017 da cui noi non sia riusciti a evincere lavori di sorta. Cosa ha da dire il Comitato CCR-VIA su questo aspetto che non ha ritenuto di dover affrontare nonostante la documentazione che abbiamo fornito? Ciò sia per la valutazione della reale durata del cantiere (e per i relativi impatti; perché se fosse vero quanto affermato dalla ditta vorrebbe dire che questo cantiere va avanti impegnando quel tratto di fiume da ben 5 anni!) sia per il calcolo della validità dell'originario provvedimento di VA del 25/07/2013.

Per le ragioni sopra esposte si


DIFFIDANO

gli uffici regionali competenti e il Comitato VIA affinché si proceda:


- secondo quanto effettivamente previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29 del D.lgs.152/2006;
- a tutte le attività ricognitive e i relativi approfondimenti previsti dall'art.28 del D.lgs.152/2006.

Cordiali saluti,

Massimo Pellegrini
Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus



Augusto De Sanctis
Consigliere SOA Onlus





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0358873/21	07/09/2021	PEC	Mittente: STAZIONEORNITOLOGICAABRUZZESE@PEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	IMPIANTO IDROELETTRICO ROSETO ENERGIA - DIFFORMITÀ - DIFFIDA						
Impronta:	443E7772BAC8FBD72A2B7510583F89E4D9DD99A228DE1042FBADF7C315A80DC7						